

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1981

Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 401,  
concernente contenimento della spesa del bilancio statale e di  
quelli regionali

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente decreto-legge riproduce sostanzialmente l'analogo provvedimento n. 246 del 28 maggio 1981, decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali.

Rispetto a tale testo non risultano riprodotti gli articoli 1 e 2 che formeranno oggetto di separata considerazione in apposito provvedimento legislativo di variazioni al bilancio 1981; risulta riformulato l'articolo 3 (ora articolo 1), essendo stato considerato in parte nel ricordato provvedimento legislativo di variazioni — relativamente a quelle determinazioni che rientrano nell'ambito delle decisioni proprie di tale strumento — e parte nel presente decreto, in tutti quei casi in cui si è voluto incidere

in senso riduttivo su norme autorizzative di spese predeterminate da specifiche disposizioni; sono stati anche riformulati — di intesa con le Regioni — gli articoli da 8 a 13 (ora articoli 2 e 3) concernenti il contenimento della spesa regionale.

È opportuno precisare che la diversificata impostazione, rispetto a quella del decaduto decreto-legge n. 246, sebbene scissa in due differenti ambiti, non viene tuttavia ad intaccare il significato quantitativo degli interventi a suo tempo delineati con la cosiddetta « fase due ».

Passando al dettaglio della normativa proposta con l'articolo 1, d'anzì brevemente accennata, v'è da soggiungere che si è ritenuto di corredare la statuizione con appo-

sita tabella ove, accanto a ciascuna legge autorizzativa di contributi predeterminati, è stata precisata la riduzione apportata.

Con questa innovazione si è inteso facilitare la individuazione delle singole disposizioni, al fine di una più puntuale valutazione dei « tagli » proposti.

Gli articoli da 2 a 5 sono dedicati alla finanza regionale.

Con il primo comma dell'articolo 2, si stabilisce che il fondo comune regionale (ex articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281) resta determinato in miliardi 2.560,8.

Al riguardo è appena il caso di rilevare che la crescita del fondo, essendo commisurata, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, all'aumento che si registra nelle previsioni delle entrate tributarie dello Stato, è venuta ad assumere dimensioni veramente abnormi, dato che le entrate tributarie dello Stato — in forza di particolari fattori — presentano rispetto alla evoluzione del prodotto interno lordo una crescita di gran lunga superiore. Trattasi di un meccanismo perverso, che dovrà assolutamente essere debitamente corretto in sede di riscrittura della predetta legge n. 356 del 1976, che giunge a scadenza con il 1981.

Così rideterminato, il fondo comune fa risultare una riduzione di 392 miliardi di lire.

Con il secondo comma dello stesso articolo 2, al fine di conseguire il medesimo volume di riduzioni inizialmente deciso con il decaduto decreto-legge n. 246 (miliardi 562) — e per aderire, anche se non totalmente, alla specifica richiesta avanzata dalle regioni stesse — viene disposto il recupero della residuale quota di 170 miliardi a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1° luglio 1977, n. 403, concernente provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni.

La riduzione del fondo comporta variazioni ai bilanci delle regioni (a ciò autorizzate dall'articolo 6 del presente decreto-legge) ma va precisato che detti bilanci non dovranno essere ridotti di miliardi 562, ma solo di circa 341 miliardi di lire, avendo le regioni impostato i loro bilanci sulla base del fondo comune quale risultava dal progetto di bilancio presentato al Parlamento

sotto la data del 30 settembre 1980, e che, in forza delle successive « note di variazioni » — in relazione alla crescita delle entrate tributarie — è venuto, di conseguenza, a modificarsi in aumento per 221 miliardi, aumento che, peraltro, non venne scontato nei bilanci regionali.

Sempre per aderire a specifiche richieste delle regioni, si è provveduto anche a modificare i criteri con i quali, con il decreto-legge n. 246, vennero determinate le riduzioni da apportare ai bilanci delle regioni a statuto speciale.

Con il nuovo articolo 3, infatti — ferma restando la complessiva riduzione di 165 miliardi — se ne è disposta la realizzazione per metà secondo il precedente criterio di recupero sulle « somme sostitutive » e sulle « quote fisse » e per l'altra metà mediante una ulteriore riduzione — in analogia a quanto operato per le regioni a statuto ordinario — dell'autorizzazione di spesa di cui alla richiamata legge 1° luglio 1977, n. 403.

L'articolo 4 rende definitiva la percentuale di incremento per la determinazione del fondo per i programmi regionali di sviluppo (ex articolo 9 della legge n. 281 del 1970), nella misura del 12,7 per cento provvisoriamente considerata in sede di previsioni iniziali.

La predetta percentuale provvisoria si sarebbe dovuta sostituire, in corso d'anno, con quella definitiva del 20,3 per cento che è risultata dalla relazione sulla situazione economica del Paese presentata al Parlamento il 31 marzo del corrente anno.

La conservazione, invece, della percentuale provvisoria, determina una minore consistenza del fondo di sviluppo di circa 27 miliardi.

L'articolo 5 ha lo scopo di stimolare la presentazione da parte delle regioni di progetti idonei a conseguire gli interventi delle Comunità europee: a tale presentazione, infatti, resta subordinata l'erogazione alle regioni di fondi a valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi statali di intervento.

Si mira con questa norma a scongelare, almeno in parte, il credito potenziale che il nostro Paese vanta verso i vari fondi comu-

nitari, credito che — sulla base dei più recenti elementi di informazione — ha ormai notevolmente superato i 2.000 miliardi di lire.

Al settore scolastico sono rivolti gli articoli 7, 8 e 9.

L'articolo 7 fissa nell'unica misura di lire 30.000 la tassa dovuta per il rilascio di diplomi, tassa che attualmente varia dalle 1.500 alle 3.000 lire. Con lo stesso articolo si provvede ad un adeguamento delle tasse universitarie, nonchè — tenuto conto dei redditi personali e familiari dello studente — del contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Con l'articolo 8 si fa divieto, a decorrere dall'anno scolastico 1981-1982, alla istituzione di nuove scuole secondarie ed artistiche. Per la scuola materna statale, tuttavia, è consentita l'istituzione di nuove sezioni, che però non può superare la 500 unità, da riservare esclusivamente alle regioni dell'Italia meridionale ed insulare.

La misura, che comporterà un indubbio contenimento della spesa, si impone anche per la presenza di una popolazione scolastica in evidente calo numerico. Con lo stesso articolo — allo scopo di limitare il conferimento degli incarichi e delle supplenze — vengono riconfermate le disposizioni dirette al raggruppamento di tutte le frazioni di orario in cattedre o posti orario da assegnare ad un unico insegnante nelle scuole medie, secondarie ed artistiche ed a vietare il conferimento di nuovi incarichi o supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado, qualora non sia stata esaurita la disponibilità di insegnanti di ruolo o non di ruolo trovantisi per qualsiasi causa in posizione soprannumeraria. Stabilisce, infine, il medesimo articolo 8 che la nomina del personale incaricato e supplente, il quale non pos-

sa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non anche a quelli economici: si riducono così i casi — non infrequenti — di corrispondere due o più stipendi per lo stesso posto.

L'articolo 9 prevede che, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1981-1982, l'indennità integrativa speciale, nei casi in cui il personale insegnante non di ruolo abbia obblighi di orario inferiori a quelli del corrispondente personale di ruolo, sia corrisposta in proporzione alle ore di insegnamento attribuite, anzichè per intero, come attualmente previsto. Resta, comunque, stabilito che la riduzione non potrà andare oltre la metà dell'indennità stessa.

La norma si rende necessaria non soltanto per gli innegabili riflessi di carattere finanziario — ove si consideri che, su circa 200.000 incaricati con orario ridotto, la metà presta servizio per un numero di ore pari ad un terzo o alla metà dell'orario intero — ma soprattutto per avviare a soluzione uno dei più gravi problemi della scuola come quello degli spezzoni d'orario.

Scoraggiando, infatti, la ricerca dell'insegnamento come attività di completamento per professionisti che vogliono assicurarsi un minimo di reddito, si avranno meno resistenze all'introduzione dell'orario a tempo pieno ed alla destinazione dei docenti ad un gruppo di materie affini, anzichè ad una sola cattedra, con numero di ore di insegnamento limitato.

L'articolo 10 reca una norma intesa a limitare per l'anno 1981 e successivi i consumi energetici con riferimento alle quantità di olio combustibile da destinare al riscaldamento degli uffici degli enti del settore pubblico allargato.

Il decreto viene ora presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 401, concernente contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali.

**Art. 2.**

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 246.

*Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 401, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1981.*

### **Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali**

#### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

#### **Art. 1.**

Le autorizzazioni di spesa recate dai provvedimenti legislativi di cui all'annessa tabella sono ridotte, per l'anno finanziario 1981, degli importi a fianco di ciascun provvedimento indicati.

#### **Art. 2.**

Per l'anno 1981, il fondo comune istituito con l'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è determinato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, in lire 2.560.766.757.000.

L'autorizzazione di spesa per l'anno 1981 di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta, per le quote di spettanza delle sole regioni a statuto ordinario, di lire 170.363.814.000.

#### **Art. 3.**

Le somme da corrispondere alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, in sostituzione delle quote fisse di tributi erariali soppressi, sono ridotte per l'anno 1981 di lire 3.250 milioni per la regione Sardegna; di lire 3.500 milioni per la regione Valle d'Aosta; di lire 750 milioni per la regione Trentino-Alto Adige; di lire 21.500

milioni per la regione Friuli-Venezia Giulia; di lire 13.500 milioni per la provincia autonoma di Trento e di lire 15.000 milioni per la provincia autonoma di Bolzano.

Le somme dovute per l'anno 1981 alla regione Sicilia, ai sensi della legge 27 aprile 1978, n. 182, sono ridotte di lire 25.000 milioni.

L'autorizzazione di spesa per l'anno 1981 di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta, per le quote di spettanza delle sole regioni a statuto speciale, di lire 82.500 milioni.

#### Art. 4.

Per l'anno 1981, ai fini della determinazione del fondo istituito dall'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota variabile di cui all'articolo 2, lettera *b*), della legge 10 maggio 1976, n. 356, resta determinata in lire 262.313.804.000.

#### Art. 5.

Tutte le amministrazioni e gli enti pubblici competenti curano con assoluta urgenza la predisposizione di progetti ammissibili ai benefici del Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEOGA), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), provvedendo alle istruttorie di competenza e definendo le eventuali istruttorie in corso.

Le amministrazioni statali competenti — previe intese con l'Ufficio per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri — provvedono alla tempestiva presentazione dei progetti medesimi alla Commissione delle Comunità europee.

Al finanziamento dei progetti di cui al presente articolo i soggetti menzionati al primo comma destinano, con priorità su di ogni altro intervento ordinario nei medesimi settori, i mezzi finanziari iscritti nei rispettivi bilanci in forza di norme statali concernenti materie e settori oggetto anche d'intervento comunitario.

L'erogazione alle regioni di fondi, ancorchè già ripartiti dal CIPE o dal CIPAA, a valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi statali d'intervento — comprese le quote del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, destinate ad interventi suscettibili dei benefici di cui al primo comma — resta subordinata alla dimostrazione dell'idoneità dei progetti a conseguire gli interventi delle Comunità europee.

#### Art. 6.

In relazione a quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, le regioni apportano le conseguenti modifiche ai propri bilanci ed assicurano l'osservanza di quanto stabilito dal terzo comma del precedente articolo 5.

## Art. 7.

A decorrere dall'anno scolastico 1981-1982 le tasse dovute per il rilascio dei diplomi, di cui alla tabella *D* annessa alla legge 9 agosto 1954, n. 645, sono stabilite nella misura unica di lire 30.000.

La tassa di lire 30.000, di cui al precedente comma, è dovuta anche per il rilascio dei diplomi di maturità classica o scientifica.

L'importo della tassa per il rilascio dei diplomi, previsto dai precedenti commi, è integralmente devoluto allo Stato.

A decorrere dall'anno accademico 1981-1982, la tassa di immatricolazione, la tassa annuale di iscrizione e la tassa di laurea o diploma di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono fissate, rispettivamente, nella misura di lire 20.000, lire 60.000 e lire 50.000.

La tassa annuale per gli studenti fuori corso, che chiedono la ricognizione della qualità di studenti, è fissata in lire 30.000 per il primo anno, aumentata a lire 40.000 per il secondo anno e aumentata ulteriormente del 30 per cento di detta somma per ogni anno successivo.

La tassa di diploma di cui al terzo comma dell'articolo 7 citato, relativa a coloro i quali conseguono i diplomi di specializzazione o di perfezionamento presso l'università o gli istituti superiori, è aumentata a lire 50.000.

A partire dallo stesso anno accademico 1981-1982 è istituita una tassa erariale suppletiva per l'iscrizione annuale, cui sono assoggettati gli studenti con redditi personali superiori a 10 milioni annui o appartenenti a famiglie che dispongono di un reddito complessivo annuo superiore a 18 milioni.

La misura della tassa erariale suppletiva di cui al comma precedente viene fissata in lire 50.000 in caso di reddito personale dello studente da lire 10 milioni a lire 18 milioni; in lire 100.000 in caso di reddito personale o di reddito complessivo familiare superiore a 18 e fino a 25 milioni; in lire 200.000 in caso di reddito personale o di reddito complessivo familiare superiore a 25 e fino a 35 milioni; in lire 350.000 in caso di reddito personale o di reddito complessivo familiare superiore a 35 milioni.

Ai fini della documentazione dei redditi personali e familiari di cui ai precedenti commi, gli studenti interessati sono tenuti a produrre all'università o agli istituti superiori universitari una autocertificazione, di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 249, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Copie delle autocertificazioni sono inviate dalle università o dagli istituti superiori universitari ai comuni di loro residenza, nonché ai centri di servizio o agli uffici delle imposte dirette competenti e all'anagrafe tributaria.

Il Ministro delle finanze dispone annualmente accertamenti a scandaglio sulla base delle certificazioni di cui ai precedenti commi.

Con proprio decreto lo stesso Ministro stabilisce i criteri e le modalità per il controllo di cui al precedente comma.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Restano ferme le norme che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere.

## Art. 8.

Per l'anno scolastico 1981-1982 non si dà luogo all'istituzione di nuove scuole secondarie ed artistiche statali.

L'istituzione di nuove sezioni di scuola materna statale non può superare il numero complessivo di 500 sezioni, che restano riservate alle regioni dell'Italia meridionale ed insulare.

Le nuove attività di sperimentazione, nell'ambito della scuola secondaria superiore, possono essere autorizzate, per l'anno scolastico 1981-82, nel limite massimo di 150.

Ai fini di cui al precedente primo comma si può derogare al limite del numero massimo di alunni previsto dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna classe.

Per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche restano ferme le disposizioni contenute nel primo e quarto comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.

La nomina del personale incaricato e supplente, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa.

## Art. 9.

Con decorrenza dalla data di inizio dell'anno scolastico 1981-82, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale obbligatorio di servizio previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente, per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dall'articolo 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la scuola materna, è dovuta in proporzione analogamente a quanto previsto dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e, comunque, in misura non inferiore alla metà dell'importo della predetta indennità integrativa speciale.

Per i docenti la cui retribuzione è stabilita ai sensi del secondo comma dell'articolo 153 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312, l'orario settimanale obbligatorio di servizio è determinato in venticinque ore.

## Art. 10.

Gli enti del settore pubblico di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonchè quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ziale n. 76 del 17 marzo 1979, hanno l'obbligo di ridurre per l'anno 1981 di almeno il 15 per cento, rispetto agli acquisti effettuati nell'anno 1980, le quantità di combustibile da destinare al riscaldamento dei propri uffici.

Per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, sarà annualmente stabilita la misura delle riduzioni e saranno determinate, su proposta del Ministro della sanità, le eventuali deroghe.

## Art. 11.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

## Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

## TABELLA

**RIDUZIONI CHE SI APPORTANO PER L'ANNO 1981 ALLE  
CONTRIBUZIONI AD ENTI VARI PREDETERMINATE PER LEGGE****MINISTERO DEL TESORO**

LEGGE 5 LUGLIO 1964, N. 548

Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale . . . . . L. 750.000

LEGGE 25 GIUGNO 1969, N. 335

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare . . . . . » 2.000.000

**MINISTERO DELLE FINANZE**

LEGGE 20 OTTOBRE 1960, N. 1266

Assegnazione di contributi straordinari all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo . . . . L. 250.000

LEGGE 1° LUGLIO 1961, N. 684

Aumento del contributo annuale dovuto dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » . . . . » 15.000.000

**MINISTERO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

LEGGE 23 DICEMBRE 1972, N. 822

Aumento del contributo dello Stato all'Istituto per la programmazione economica (ISPE) . . . . L. 100.000.000

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## LEGGE 14 DICEMBRE 1979, N. 641

Aumento del contributo annuo a carico dello Stato al Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC) . . . . . L. 4.500.000

## LEGGE 22 DICEMBRE 1979, N. 687

Aumento del contributo dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) . . . » 100.000.000

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

## LEGGE 26 LUGLIO 1965, N. 977

Riconoscimento dell'Istituto internazionale di studi giuridici come ente di diritto pubblico . . . . L. 500.000

## LEGGE 28 FEBBRAIO 1980, N. 49

Proroga e aumento del contributo previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 357, a favore dell'associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » di Milano . . . . . » 2.250.000

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## LEGGE 5 NOVEMBRE 1962, N. 1595

Contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe e dell'Istituto per l'oriente . . . L. 900.000

## LEGGE 22 MAGGIO 1970, N. 374

Concessione di un contributo annuo al Consiglio italiano del movimento europeo . . . . . » 2.500.000

## LEGGE 23 DICEMBRE 1970, N. 1141

Contributo al Centro italiano di formazione europea (CIFE) con sede in Roma . . . . . » 500.000

## LEGGE 22 LUGLIO 1977, N. 489

Aumento del contributo annuo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) con sede in Milano, per il quinquennio 1977-1981 . . . . . » 10.000.000

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## LEGGE 20 GENNAIO 1978, N. 24

Rinnovo del contributo all'Istituto affari internazionali (IAI), con sede in Roma . . . . . L. 7.500.000

## LEGGE 20 GENNAIO 1978, N. 26

Proroga del contributo ordinario e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) . . . . . » 10.000.000

## LEGGE 31 MARZO 1980, N. 142

Aumento del contributo ordinario stabilito a favore dell'Istituto italo-africano con sede in Roma, di cui alle leggi n. 154 del 1956 e n. 31 del 1975, a lire 300 milioni annui per il triennio 1979-1981 . . . » 15.000.000

## LEGGE 23 LUGLIO 1980, N. 377

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo oriente (ISMEO) . . . . . » 30.000.000

## LEGGE 18 DICEMBRE 1980, N. 923

Rinnovo ed aumento del contributo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) . . . . . » 17.500.000

## LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 926

Contributo annuo a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America latina e del Medio Oriente (IPALMO) . . . . . » 15.000.000

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## LEGGE 23 FEBBRAIO 1952, N. 108

Contributo annuo a favore dell'Istituto italiano di studi germanici, dell'Unione matematica italiana e della Casa internazionale di Roma . . . . . L. 150.000

## LEGGE 25 GIUGNO 1952, N. 900

Aumento del contributo governativo annuo all'Istituto nazionale di ottica di Firenze da lire 200.000 a lire 17.500.000 . . . . . » 875.000

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## LEGGE 31 GENNAIO 1953, N. 43

Concessione di un contributo governativo a favore dell'Istituto nazionale elettrotecnico « Galileo Ferraris » di Torino nella misura di annue lire 45.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53 . . . . . L. 2.250.000

## LEGGE 11 APRILE 1953, n. 313

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma » 137.500

## LEGGE 14 MARZO 1957, N. 107

Concessione di un contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto vulcanologico dell'Università di Catania . . . . . » 150.000

## LEGGE 20 DICEMBRE 1957, N. 1232

Istituzione di un Centro di studi sull'Alto Medioevo » 250.000

## LEGGE 11 FEBBRAIO 1958, N. 73

Provvedimenti per l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste . . . . . » 750.000

## LEGGE 18 APRILE 1962, N. 207

Concessione di un contributo statale annuo di lire 3.000.000 a favore dell'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi » con sede in Roma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 . . . . . » 150.000

## LEGGE 29 DICEMBRE 1966, N. 1270

Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano e il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese, con scambio di Note conclusa a Roma il 5 settembre 1963 . . . . . » 250.000

## LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 97

Contributo dello Stato al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza . . . . . » 500.000

## LEGGE 2 APRILE 1968, N. 470

Provvidenze a favore dell'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo . . . . . » 7.500.000

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## LEGGE 16 APRILE 1973, N. 181

Norme per il funzionamento dell'Università italiana per stranieri di Perugia . . . . .	L.	23.000.000
--	----	------------

## LEGGE 14 GIUGNO 1973, N. 365

Aumento del contributo statale in favore dell'Istituto di diritto agrario internazionale . . . . .	»	1.500.000
--	---	-----------

## LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 257

Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica . . . . .	»	3.750.000
--	---	-----------

## LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 501

Aumento del contributo annuo alla Stazione zoologica di Napoli . . . . .	»	75.000.000
--	---	------------

## LEGGE 11 FEBBRAIO 1980, N. 20

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano . . . . .	»	35.000.000
---	---	------------

## MINISTERO DELL'INTERNO

## LEGGE 12 FEBBRAIO 1967, N. 35

Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale tra gli enti di assistenza . . . . .	L.	2.500.000
--	----	-----------

## MINISTERO DELLA DIFESA

## LEGGE 11 APRILE 1967, N. 232

Aumento del contributo annuo a favore della « Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali » in Turate . . . . .	L.	2.500.000
---	----	-----------

## LEGGE 26 NOVEMBRE 1969, N. 931

Sovvenzioni alle associazioni d'Arma . . . . .	»	8.500.000
--	---	-----------

## LEGGE 5 GIUGNO 1973, N. 320

Determinazione della nuova misura del contributo ordinario annuo alla Lega navale italiana . . . . .	»	8.000.000
--	---	-----------

## LEGGE 8 AGOSTO 1980, N. 433

Aumento del contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale . . . . .	L.	30.075.000
--	----	------------

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## LEGGE 18 MARZO 1968, N. 354

Elevazione del contributo annuo a carico dello Stato in favore del consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno . . . . .	L.	1.000.000
--	----	-----------

## LEGGE 15 DICEMBRE 1969, N. 1002

Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini . . . . .	»	250.000
--	---	---------

## LEGGE 30 NOVEMBRE 1970, N. 952

Applicazione del regolamento comunitario n. 79 del 1965 in materia di contabilità agraria . . . . .	»	20.000.000
---	---	------------

## LEGGE 25 NOVEMBRE 1971, N. 1096 (art. 44)

Disciplina dell'attività sementiera . . . . .	»	2.500.000
---	---	-----------

## LEGGE 6 DICEMBRE 1972, N. 815

Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso . . . . .	»	13.100.000
--	---	------------

## LEGGE 28 MARZO 1973, N. 88

Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo e concessione di un contributo straordinario a detto ente. . . . .	»	15.000.000
--	---	------------

## LEGGE 16 APRILE 1973, N. 177

Elevazione del contributo annuo in favore dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) . . . . .	»	15.000.000
--	---	------------

## LEGGE 30 LUGLIO 1973, N. 481

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Comitato nazionale italiano della FAO . . . . .	»	7.500.000
---	---	-----------

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## LEGGE 5 DICEMBRE 1975, N. 757

Concessione di un contributo annuo all'Università degli studi di Napoli per il funzionamento del centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno . . . . . L. 15.000.000

## LEGGE 22 MAGGIO 1980, N. 238

Aumento del contributo annuo e concessione di un contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione . . . . . » 80.000.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO  
E DELL'ARTIGIANATO

## LEGGE 18 MARZO 1959, N. 133

Contributi a favore di manifestazioni fieristiche di interesse nazionale . . . . . L. 4.000.000

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

## LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 259 (art. 5)

Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale . . . . . L. 150.000.000

## LEGGE 22 DICEMBRE 1979, N. 681

Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato in favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste . . . . . » 230.000.000

## LEGGE 22 DICEMBRE 1979, N. 683

Contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli . . . . . » 200.000.000

## LEGGE 10 DICEMBRE 1980, N. 848

Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico (CIRM) . . . . . » 5.000.000



## MINISTERO DELLA SANITA'

LEGGE 18 FEBBRAIO 1963, N. 67 (art. 3, primo comma)

Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli enti comunali di assistenza e istituzione di un addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotterie L. 20.000.000

LEGGE 14 LUGLIO 1967, N. 592

Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano . . . . . » 4.000.000

LEGGE 12 DICEMBRE 1969, N. 1020

Contributo statale per l'organizzazione sociale della pediatria preventiva . . . . . » 2.500.000

## MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

LEGGE 4 MARZO 1964, N. 114

Potenziamento dell'organizzazione turistica nazionale . . . . . L. 263.250.000

LEGGE 14 AGOSTO 1967, N. 800

Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali . . . . . » 800.000.000

LEGGE 2 AGOSTO 1974, N. 365 (art. 2)

Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione del turismo all'estero . . . . . » 100.000.000

LEGGE 29 NOVEMBRE 1980, N. 816

Interventi a favore del Club alpino italiano e degli enti a carattere nazionale o pluriregionale operanti nel settore del turismo sociale o giovanile » 35.000.000

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

LEGGE 7 GIUGNO 1951, N. 529

Contributo dello Stato per il completamento della Edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini L. 100.000

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## LEGGE 6 DICEMBRE 1960, N. 1520

Provvidenze per l'Opera del duomo di Orvieto . . . L. 300.000

## LEGGE 29 NOVEMBRE 1962, N. 1710

Aumento a lire cinque milioni della dotazione ordinaria annua a favore dell'Ente « Casa di Oriani » con sede in Casola Valsenio . . . » 250.000

## LEGGE 25 MARZO 1964, N. 155

Assegnazione di un contributo annuo alla Biblioteca Corsiniana dell'Accademia nazionale dei Lincei . . . » 1.000.000

## LEGGE 21 LUGLIO 1965, N. 964

Ente « Casa Buonarroti » con sede in Firenze . . . » 1.000.000

## LEGGE 22 DICEMBRE 1969, N. 1010

Modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311, e 2 giugno 1961, n. 477, concernenti provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero . . . » 25.000.000

## LEGGE 14 GIUGNO 1973, N. 353

Aumento del contributo dello Stato in favore della biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » e del « Centro nazionale del libro parlato » . . . » 7.500.000

## LEGGE 13 GIUGNO 1977, N. 324

Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente « Nuovo ordinamento dell'ente autonomo " Biennale di Venezia " » . . . » 100.000.000

## LEGGE 2 APRILE 1980, N. 123

Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali . . . » 262.500.000

## LEGGE 13 MAGGIO 1980, N. 190

Rideterminazione dei contributi annui dello Stato in favore degli enti autonomi « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma » . . . » 40.000.000

## LEGGE 23 MAGGIO 1980, N. 211

Contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale Italia Nostra . . . » 15.000.000